

# ASSEMBLEA COSTITUENTE <sup>N. 3, 4</sup> e 5-A

## RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GULLO)

*nella seduta del 12 dicembre 1946*

- a) Modificazioni al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise
- b) Norme complementari al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise
- c) Procedura per i reati di competenza della Corte di assise

*Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prima Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge, procedendo — in virtù dell'articolo aggiuntivo del regolamento approvato dall'Assemblea Costituente nella seduta del 17 settembre 1946 — all'esame dei tre disegni di legge di cui alla presente relazione, fece voti che il Governo procedesse alla compilazione di un testo unico di coordinazione con il Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise, testo unico da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Il Ministro di Grazia e Giustizia non ha creduto di aderire a tale voto ed ha presentato all'Assemblea soltanto i seguenti tre disegni di legge:

A) Modificazioni al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise.

B) Norme complementari al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, rela-

tivo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise.

C) Procedura per i reati di competenza della Corte di assise.

Per tali motivi la Commissione, procedendo all'esame dei tre disegni di legge, a termini dell'ultimo comma del predetto articolo aggiuntivo del regolamento, si è proposto preliminarmente il quesito se la sua competenza sia limitata alle norme contenute nei disegni stessi o si estenda al complesso delle disposizioni contenute nel citato Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560.

Qualche Commissario ha sostenuto la tesi della competenza limitata, osservando che la citata norma regolamentare non ha derogato al principio stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed ha conservato al Governo l'iniziativa legislativa.

L'Assemblea avrebbe soltanto la competenza di deliberare sui disegni di legge sotto-

posti al suo esame per iniziativa dello stesso Governo, o su indicazione delle Commissioni permanenti.

Il potere legislativo dell'Assemblea dovrebbe perciò contenersi nei confini limitati dei disegni di legge, nel senso che essa potrebbe soltanto approvare, respingere o emendare le singole norme formulate dal Governo.

La grande maggioranza della Commissione è stata di opposto parere. Pur convenendo che l'Assemblea non ha l'iniziativa legislativa, nel senso che i Deputati della Costituente non hanno la facoltà di presentare proposte di legge — bene inteso nelle materie che non sono di competenza propria in conformità dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98 — si è considerato che il difetto della iniziativa parlamentare non costituisca motivo per negare all'Assemblea la possibilità d'interloquire sul complesso delle norme contenute nel Regio decreto legislativo 31 maggio 1946.

Quella da risolvere non è una questione d'iniziativa, ma di estensione dei poteri dell'Assemblea di fronte al disegno di legge di iniziativa governativa.

Tale questione, a parere della Commissione, deve essere risolta in base al regolamento della Camera dei Deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni sino al 1922, applicabile anche per la nostra Assemblea, con le altre modificazioni da essa deliberate.

Detto regolamento attribuisce a ciascun Deputato la facoltà di presentare, durante la discussione generale o prima che sia iniziata, ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzioni alle Commissioni (articolo 87), e la facoltà di presentare, durante la discussione degli articoli, emendamenti o articoli aggiuntivi, che però non possono riprodurre gli ordini del giorno respinti nella discussione generale (articolo 89) e non possono riferirsi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione (articolo 94).

Non può, conseguentemente, negarsi all'Assemblea il diritto di modificare il concetto informatore dei disegni di legge, di introdurre emendamenti ed articoli aggiuntivi, con la sola limitazione che non siano relativi ad argomenti affatto estranei alla discussione.

Da tutto ciò si desume che, avendo il primo dei tre disegni di legge per oggetto: « *Modificazioni al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise* », l'As-

semblea e, quindi, anche la Commissione possono portare l'esame sul complesso di quel decreto-legge, emendando anche articoli diversi da quelli di cui il Ministro di Grazia e Giustizia propone la modificazione o introducendo articoli aggiuntivi.

E nulla vieta di discutere il concetto informatore della riforma, il ritorno, cioè, all'istituto della giuria. Ciò, del resto, è anche più evidente relativamente al disegno di legge sulla « *Procedura per i reati di competenza della Corte di assise* », per il quale la discussione su quel concetto potrebbe risultare intimamente connessa con le norme proposte dal Ministro, nel senso che l'Assemblea potrebbe, se convinta della inopportunità del ritorno alla giuria, negare puramente e semplicemente l'approvazione del disegno di legge.

Tale esame sul concetto informatore della riforma si impone anzi all'Assemblea, per la considerazione che nel progetto di Costituzione all'articolo 96 è detto che *il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di Corte di assise*.

\* \* \*

Risolto affermativamente il quesito della competenza, ed in base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha creduto di poter presentare delle proposte modificatrici non soltanto dei provvedimenti compresi nei nuovi disegni di legge in esame, ma anche di alcune norme del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560.

Ha esaminato, prima di ogni altra, la questione fondamentale della opportunità o meno del ritorno all'istituto della giuria.

Il grave problema è stato oggetto di attento e profondo esame e, in diverse riunioni, sono stati esaminati tutti gli aspetti della questione.

Nella Commissione si sono manifestate due tendenze, una favorevole e l'altra contraria all'istituto della giuria.

Quest'ultima, di minoranza, ha risollevalo le note ragioni ripetutamente emerse dalla polemica dottrinale, nonché dalla prassi giudiziaria.

Si è affermato, da tale corrente, che il giudice popolare ha difetto di competenza e di capacità critica, mentre per i giudizi di Corte di assise occorrono perfetta conoscenza del magistero penale non solo, ma anche un'adeguata competenza in materie ausiliarie come psichiatria, sociologia, criminalogia; requisiti che non si possono riscontrare nella giuria popolare.

Dall'altra parte si è asserito che, ancora oggi, l'istituto della giuria è tale da rispondere alla esigenza che il popolo decida dei delitti che ne offendono e turbano sensibilmente la coscienza e il sentimento.

Né vale il rilievo che con la giuria si possono avere giudici profani e improvvisati. Non si tiene conto, in tal modo, del concetto al quale è ispirato l'istituto della giuria, che ha lo scopo di portare nel giudizio un contributo di buon senso e l'espressione della spontanea reazione popolare.

La giuria inoltre assicura un giudizio di maggiore indipendenza per i delitti politici.

Nel frattempo la dibattuta questione è stata oggetto di esame da parte della Commissione dei 75, che si è pronunciata per il mantenimento dell'istituto della giuria, e tale principio è stato inserito nel progetto di Costituzione.

Tenendo presenti tali circostanze la Commissione, alla unanimità, ha ritenuto di non doversi pronunciare in merito alla questione, della quale è già investita l'Assemblea Costituente in sede costituzionale.

Ha votato perciò il seguente ordine del giorno:

« La Commissione ritiene che non sia opportuno chiamare l'Assemblea a pronunciarsi sopra i tre disegni di legge sulla riforma della Corte di assise, senza affrontare prima il problema di merito della ricostituzione della giuria popolare.

« La Commissione, tenuto conto dell'urgenza dei termini, decide quindi di proporre all'Assemblea di anticipare il dibattito sull'articolo 96 del progetto di Costituzione, pur senza esprimersi sulla opportunità o meno di lasciarlo nella Costituzione stessa ».

Per il caso che l'Assemblea ritenga di dover mantenere l'istituto della giuria, si fanno le seguenti osservazioni in merito ai tre disegni di legge in questione:

a) *Modificazioni al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise.*

Questo disegno contiene modificazioni che, senza apportare emendamenti sostanziali al Regio decreto 31 maggio 1946, rendono più efficiente la riforma. Esse riguardano il sorteggio dei giurati, la costituzione della giuria per ciascun dibattimento, la dispensa dei giurati, la ricusazione dei giurati e l'inizio di funzionamento delle Corti di assise secondo il nuovo ordinamento.

\* b) *Norme complementari al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise.*

Le norme proposte, sia per il funzionamento della speciale Commissione comunale per la compilazione degli elenchi delle persone idonee ad esercitare le funzioni di giurato, sia per le operazioni di estrazione a sorte degli elettori aventi l'età richiesta dalla legge per essere inclusi nelle liste, rispondono ad esigenze di praticità e di economia; le altre norme non sono, nella maggior parte, che esemplificazioni degli atti preparatori del giudizio. Nulla vi è da osservare in merito.

Un punto molto dibattuto invece è stato quello relativo ai requisiti necessari per essere incluso nelle liste dei giurati.

Si è presa in esame l'opportunità di elevare il titolo di studio richiesto attualmente; si è parlato di licenza di scuola media inferiore, ma si è obiettato che non si risolverebbe la questione, sia perché la licenza di scuola media inferiore non è garanzia di maturità intellettuale e di capacità, sia perché si verrebbero ad escludere elementi che, pure sforniti di tale titolo di studio, hanno una esperienza di vita superiore a tanti licenziati di scuola media inferiore.

Presa in considerazione la proposta di esigere un titolo di studio più elevato, si è osservato che in tal modo sarebbe vulnerato il criterio informatore dell'istituto della giuria, che è quello di affidare il giudizio ai rappresentanti della società offesa dal delitto, tratti dalla massa del popolo e non da una classe di privilegiati, che non sarebbe l'espressione del sentimento di spontanea reazione popolare al delitto.

Elevando il titolo di studio, si finirebbe per perdere questa che è l'unica giustificazione del sistema, senza avere un corpo giudicante di specifica competenza, perché l'elevato grado di cultura non basta ad assicurare la competenza tecnica per il giudizio penale. Resterebbero, sebbene attenuati, i difetti della giuria, perdendosene i vantaggi.

Scartata pertanto la proposta di richiedere un titolo di studio superiore alla licenza elementare, la Commissione ha ritenuto di poter assicurare una conveniente selezione della giuria mediante l'aggiunta di un altro requisito, costituito da quell'esperienza di vita vissuta, che sola può offrire garanzia di generica capacità, di ponderatezza, di serietà e d'indipendenza di giudizio. In tal modo si elimina anche il pericolo di includere fannulloni o vagabondi nelle liste dei giurati.

Problema di non facile soluzione è apparso quello di fissare le condizioni obiettive per l'accertamento del requisito dell'esperienza, e, dopo approfondita discussione, si è ravvisato necessario riferirsi all'esercizio continuativo di un'attività produttiva o lavorativa, desumibile dall'iscrizione nei ruoli dei contribuenti per imposta fondiaria o di ricchezza mobile, o per esercizio d'industrie, commerci, professioni, arti o mestieri, oppure accertabile, caso per caso, dalle apposite Commissioni, indipendentemente dalla detta iscrizione.

La proposta soluzione, per quanto riguarda l'iscrizione nei ruoli delle imposte, si distacca dal criterio del censo, di cui alla legge del 1874 che si riferiva soltanto ai contribuenti per redditi fondiari, e col riferimento all'esercizio di fatto, indipendentemente dall'iscrizione nei ruoli, elimina il pericolo di esclusione dalle liste dei giurati per tanti autentici lavoratori, che, pur esplicando la loro attività in modo continuativo, non siano iscritti nei ruoli dei contribuenti.

Si è ritenuto opportuno chiarire che il requisito della iscrizione nei ruoli dei contribuenti o dell'esercizio effettivo di un'attività lavorativa o produttiva non occorre per le madri di famiglia, per le quali la funzione stessa della maternità è garanzia di esperienza di vita vissuta.

Si è affermato da parte di qualche Commissario che la donna, per le sue condizioni fisiologiche, normalmente è portata più al sentimento che al raziocinio e, di conseguenza, è poco adatta ad assolvere la funzione di giurato.

Pur tuttavia la Commissione ha approvato l'inclusione della donna nella giuria, dato che essa ha raggiunto tale maturità e capacità civile che le consente di partecipare alla vita nazionale nel campo della produzione, della cultura ed anche della politica, a parità di condizioni con l'uomo.

Sarebbe un non senso escluderla dalla giuria, quando lo stesso progetto di Costituzione riconosce ad essa il libero accesso alle più alte cariche dello Stato.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato, al pari dei ministri di culto, i religiosi e le religiose di ogni ordine monastico.

c) *Procedura per i reati di competenza della Corte di assise.*

La Commissione ha approvato senza riserva il criterio di determinare la competenza della Corte di assise qualitativamente — in base alla natura dei singoli delitti —

con esclusione di qualsiasi riferimento alla quantità della pena, che, per effetto di eventuali aggravanti, porterebbe alla competenza della Corte di assise anche quei delitti che, per la loro natura, esigono un particolare tecnicismo di indagine e che, d'altro canto, non sono tra quelli che commuovono e turbano sensibilmente la coscienza popolare.

Quanto alla determinazione dei delitti da deferire al giudizio della Corte di assise, da qualche Commissario si è proposto di emendare il disegno di legge con l'esclusione dell'omicidio preterintenzionale, dell'omicidio e dell'infanticidio per causa d'onore; ma la Commissione è stata di opposto avviso, per l'ovvio motivo che tali reati sono precisamente tra quelli che commuovono più fortemente la pubblica opinione e la sensibilità popolare.

Al contrario, si è ravvisato invece opportuno proporre l'estensione della competenza della Corte di assise per l'arresto illegale (articolo 606 del Codice penale), per la perquisizione e l'ispezione corporale arbitraria (articolo 609 del Codice penale) e per la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (articolo 615 del Codice penale), costituendo questi reati manifestazioni allarmanti di delinquenza e violazioni delle fondamentali libertà del cittadino.

La Commissione ha approvato pure il concetto del disegno di legge di dare al giudice dell'istruzione la facoltà di defettere dalla norma del Codice di procedura penale in materia di reati connessi, per non distogliere dalla competenza dei giudici togati quei delitti che, per la loro natura, non si ravvisa opportuno deferire al giudizio dei giurati. Il disegno di legge lascia al giudice dell'istruzione piena libertà di determinazione; ma non è inopportuno osservare che dovrà, di regola, evitarsi il rinvio avanti alla Corte di assise, per connessione con reati di competenza della Corte stessa, di quei reati che, come la concussione, il peculato, i reati in materia fallimentare, ecc., richiedono speciali ed accurate indagini tecniche.

La Commissione ha approvato tutte le disposizioni di carattere tecnico e procedurale contenute nei tre disegni di legge in esame ed esprime la certezza che, nelle nuove correnti sociali e politiche della vita pubblica italiana, la giuria sarà, come sempre, un valido strumento di giustizia, nelle mani del popolo sovrano.

*I Relatori*

CAMPOSARCUNO, *estensore*,  
CARBONI e TURCO

## N. 3

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 15 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, è così modificato:

« Almeno otto giorni prima di ogni sessione il presidente della Corte di assise, in pubblica udienza, estrae dalla prima urna trentasei schede che non si riferiscano a persone indicate negli articoli 7 e 8 ».

## N. 3-A

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 1-bis.

Gli articoli 5 e 7 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. — Possono essere assunti all'ufficio di giurato, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti, senza distinzione di sesso:

- a) essere iscritto nella lista elettorale politica;
- b) avere non meno di trentacinque anni di età e non più di sessantacinque anni;
- c) essere di buona condotta morale;
- d) essere forniti della licenza elementare;
- e) essere iscritto nei ruoli dei contribuenti per imposta fondiaria o di ricchezza mobile o per esercizio di industria, commercio, professione, arte o mestiere; oppure esercitare o aver esercitato in modo continuativo un'attività produttiva o lavorativa. Sono dispensate da tali requisiti le donne madri di famiglia ».

« Art. 7. — Non possono esercitare l'ufficio di giurato:

- a) i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture;
- b) i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio;
- c) i militari in servizio attivo delle forze armate dello Stato;
- d) i ministri di qualunque culto, i religiosi e le religiose di ogni ordine monastico ».

ART. 2.

Gli articoli da 17 a 25 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 17.* — Nel giorno stabilito per il primo dibattimento il presidente della Corte di assise, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato e del suo difensore, fa l'appello dei trentasei giurati nell'ordine dell'estrazione, e, se constatata l'assenza non giustificata di alcuno di essi, applica, anche di ufficio, le sanzioni comminate dall'articolo 27.

« Successivamente provvede, anche di ufficio, sulle dispense e sulle astensioni ed esclusioni derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nell'articolo 24.

« *Art. 18.* — Quando, non ostante le assenze e i provvedimenti di cui nell'articolo precedente, i giurati presenti superano il numero di ventidue, quelli eccedenti sono licenziati.

« Quando invece essi non raggiungono tale numero, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, che non si riferiscano a nomi già estratti dalla prima, per ogni giurato mancante e dispone per la immediata citazione dei nuovi estratti anche oralmente a mezzo della forza pubblica per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Quando è necessario il presidente procede a successive estrazioni fino ad ottenere la presenza del numero dei giurati indicato nella prima parte di questo articolo.

« I ventidue giurati debbono presentarsi in tutti i giorni stabiliti per l'inizio della trattazione delle singole cause della sessione ».

« *Art. 19.* — Nel giorno stabilito per l'inizio di ciascun dibattimento il presidente, constatata la presenza dei ventidue giurati o provveduto alla integrazione del loro numero nei modi stabiliti dal secondo comma dell'articolo precedente, li fa ritirare nella sala ad essi destinata.

« Se, per qualsiasi ragione, viene a mancare qualche giurato, il presidente provvede alla sua sostituzione, con le norme fissate nel secondo comma del precedente articolo.

« Procede quindi all'estrazione dei nomi dei dieci giurati occorrenti per la costituzione della giuria.

« Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di estrarre uno o due altri nomi di giurati supplementi, perché assistano al dibattimento e

ART. 2.

*Identico.*

sostituiscano i componenti della giuria per i quali sopraggiungano eventuali cause di impedimento ».

« *Art. 20.* — Nell'ordine in cui i giurati di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente sono estratti dall'urna, il pubblico ministero e, dopo di lui, a mezzo del difensore, l'imputato, hanno facoltà di ricusarne cinque per ciascuno, senza addurre alcun motivo.

« La ricusazione dev'essere fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome.

« Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui nel comma precedente.

« In mancanza di tale accordo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine col quale ciascuno di essi è ammesso alla ricusazione, ed in questo caso i giurati ricusati, nell'ordine suddetto, da un imputato, si intendono ricusati anche per gli altri imputati, fino a che non sia esaurito il numero delle cinque ricusazioni consentite ».

« *Art. 21.* — Non possono esser compresi nella giuria:

1°) le persone che siano parenti o affini tra l'imputato sino al secondo grado;

2°) gli ascendenti e i discendenti, anche adottivi, il coniuge, i parenti o affini fino al quarto grado, gli affilianti e gli affiliati dell'imputato o del danneggiato;

3°) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;

4°) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5°) coloro che siano nel procedimento denunciati, querelanti, testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

« Le cause di incompatibilità, contemplate nella prima parte di questo articolo, si applicano di ufficio; ma quando si deducono dalle parti, debbono essere dimostrate con documenti ».

« *Art. 22.* — Fatta l'estrazione dei giurati senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite per il sorteggio dei giurati negli articoli 18 e 19, ovvero che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall'articolo 5, lettera a) ».

« Art. 23. — Costituita definitivamente la giuria, i giurati presenti che non ne fanno parte vengono licenziati, con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio il dibattimento successivo ».

« Art. 24. — Gli affari da trattarsi nel corso di ogni sessione debbono essere distribuiti in modo che i giurati estratti a sorte e destinati al servizio della sessione medesima non debbano intervenire alle udienze della Corte per un termine maggiore di quindici giorni.

« Iniziatò però col loro intervento il dibattimento, non possono essere dispensati, qualunque ne sia la durata ».

« Art. 25. — Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come giurati effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della Corte di assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengano nella rimanente parte dell'anno ».

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 29 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, è così modificato:

« Le Corti di assise secondo il nuovo ordinamento cominceranno a funzionare dal 1° aprile 1947.

« Nei territori dello Stato in cui, a detta data, la lista elettorale politica non sia ancora formata, la decorrenza del funzionamento delle Corti di assise verrà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 4

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

Nei comuni la cui amministrazione è affidata ad un Commissario, la Commissione di cui all'articolo 9 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, è sostituita dal pretore del mandamento, assistito dal Commissario suddetto.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

N. 4-A

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*



Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal segretario comunale, o, in caso di impedimento, da altro impiegato del comune designato dal sindaco.

ART. 2.

Per la compilazione dell'elenco prescritto dall'articolo 9 del Regio decreto suddetto la Commissione comunale:

- a) riunisce le liste elettorali parziali del comune, dando ai nominativi in esse contenute un'unica numerazione progressiva;
- b) prende nota in verbale dell'ultimo numero segnato nella lista unificata;
- c) determina il numero dei nominativi da inserire nell'elenco dei giurati, tenendo presente che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 già citato, nei comuni aventi meno di cinquantamila iscritti nella lista elettorale, detto numero è di cinquanta;
- d) colloca in un'urna dieci dischi di eguali dimensioni numerati dallo zero al nove.

ART. 3.

La Commissione comunale per ogni nominativo da accertare:

- a) estrae dall'urna uno dopo l'altro tanti dischi quante sono le cifre che compongono il totale di cui alla lettera b) dell'articolo 2;
- b) dopo l'estrazione di ciascun disco segna nel verbale il numero portato da esso e ripone il disco nell'urna; il numero risultante dalle cifre successivamente segnate nel verbale costituisce il numero sorteggiato;
- c) accerta il nominativo della lista elettorale corrispondente al numero sorteggiato e, se si tratta di persone dai trentacinque ai sessantacinque anni, lo trascrive in verbale con le indicazioni prescritte dal successivo articolo 6.

Se vengono estratti tanti zeri quante sono le cifre costituenti il numero di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, si prosegue nella estrazione fino a che si estrae una cifra diversa dallo zero: questa cifra costituisce il numero da segnare in verbale.

Se i dischi estratti danno luogo ad un numero superiore a quello di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, si rimettono i dischi nell'urna e si riprende la estrazione.

ART. 4.

Le operazioni di cui sopra si ripetono tante volte quante sono necessarie per formare il totale dei nominativi richiesti dalla lettera c) dell'articolo 2.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

Se con le successive estrazioni, i nominativi di persone di sesso femminile raggiungono un terzo del totale suddetto, non si tiene conto dei nominativi femminili successivamente estratti.

ART. 5.

La Commissione comunale per le operazioni affidatele dall'articolo 10 del decreto menzionato si vale di tutti i mezzi di informazione necessari, e può richiedere tutte le notizie occorrenti tanto agli interessati come ai pubblici uffici, che sono tenuti a fornirle sotto le comminatorie stabilite per gli inadempienti dall'articolo 26 del decreto stesso.

ART. 6.

L'elenco di cui al citato articolo 9 e l'albo di cui all'articolo 12 devono contenere le indicazioni seguenti:

1°) nome, cognome, e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

2°) paternità;

3°) età;

4°) domicilio e residenza con l'indicazione precisa della casa di abitazione;

5°) titolo di studio e professione.

ART. 7.

Il presidente del tribunale nella compilazione dell'albo dei giurati si vale dei mezzi di informazione e delle facoltà concesse alla Commissione comunale.

ART. 8.

I giurati iscritti nell'albo devono, in caso di cambiamento di residenza o di abitazione, farne dichiarazione da segnarsi nell'albo sopraccitato.

ART. 9.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, di cui all'articolo 9 succitato, comprese le indennità di missione spettanti al magistrato presidente, sono anticipate dal comune in cui la Commissione ha sede.

Le spese occorrenti per la compilazione degli albi dei giurati del circolo sono anticipate dal comune capoluogo del circolo.

In entrambi i casi le spese sono rimborsate ai comuni dallo Stato e gravano sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 10.

Per le operazioni menzionate dall'articolo 14 del decreto suddetto il cancelliere è

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

responsabile della conformità tra le indicazioni contenute negli albi dei giurati e quelle riportate nelle schede.

ART. 11.

Il cancelliere deve redigere verbale delle operazioni prescritte nell'articolo 15 del decreto, segnandovi, secondo l'ordine di estrazione, i nomi dei giurati estratti, e indicando per ciascun giurato la rispettiva abitazione.

Le schede estratte sono custodite dal cancelliere e rimesse nell'urna alla fine della sessione. Le urne, dopo ogni operazione di sorteggio, vengono immediatamente risuggelate.

ART. 12.

Le cause di competenza di un circolo che comprende più Corti di assise vengono fra queste distribuite dal primo presidente della Corte di appello man mano che pervengono.

ART. 13.

Il procuratore generale fa al primo presidente le richieste occorrenti per la convocazione delle Assise.

Il ruolo delle cause da trattarsi davanti alle Corti di assise è formato dal primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Il ruolo è pubblicato a cura del cancelliere almeno dieci giorni prima che si apra la sessione ed è affisso nella sala che dà accesso a quella delle udienze della Corte di assise.

ART. 14.

Nel giorno fissato per l'udienza i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può avere accesso alcuna persona estranea alla Corte. All'ora stabilita, e dopo che il pubblico ministero ha preso posto, sono introdotti nella sala di udienza i giurati e quindi fa il suo ingresso il presidente.

ART. 15.

Gli accessi interni ed esterni alla sala di udienza sono custoditi dalla forza pubblica, che esegue gli ordini del presidente o, in caso di sua assenza, del pubblico ministero.

ART. 16.

Il presidente delle Assise, avuta la presenza dei giurati, li invita a dichiarare immediatamente se si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto citato.

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17. Dopo l'estrazione dei giurati e le eventuali rikusazioni, il cancelliere legge i nomi dei componenti la giuria e questi prendono posto nell'ordine di estrazione al banco per essi destinato.	ART. 17. <i>Identico.</i>
ART. 18. Il presidente prima di dare inizio al dibattimento dispone la cancellazione dall'albo dei nomi di coloro che risultano morti o divenuti incapaci, per cause permanenti, all'ufficio di giurato.	ART. 18. <i>Identico.</i>
ART. 19. Spetta al presidente decidere quando, per sopravvenuto impedimento ad un giurato, deve sostituirsi il supplente.	ART. 19. <i>Identico.</i>
ART. 20. Ai giurati è dovuta una indennità di lire 500 per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. L'indennità è ridotta a lire 250 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto pubblico. Ai giurati che prestano servizio fuori della loro residenza, spetta il trattamento di missione inerente al rispettivo rapporto di impiego e grado o qualifica, se siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di enti di diritto pubblico, e quello inerente al grado ottavo della gerarchia statale se siano estranei alle amministrazioni medesime. Le stesse indennità sono dovute anche al giurato citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestar servizio.	ART. 20. <i>Identico.</i>
ART. 21. L'albo dei giurati formato con la prima attuazione della legge conserva validità fino al 31 dicembre 1948.	ART. 21. <i>Identico.</i>
ART. 22. Nei territori dello Stato in cui la lista elettorale politica non è stata ancora formata, il termine previsto dall'articolo 29 del decreto decorre dalla data in cui la lista è divenuta definitiva.	ART. 22. <i>Identico.</i>
ART. 23. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.	ART. 23. <i>Identico.</i>

## N. 5

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTEROTITOLO I  
DELLA COMPETENZA

## ART. 1.

*(Competenza della Corte di assise).*

Appartiene alla Corte di assise la cognizione:

1°) dei delitti contro la personalità dello Stato;

2°) dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico e contro la libertà personale, preveduti rispettivamente dagli articoli 327, 338, 415, 419, 422, 600, 601, 602 del Codice penale, e del delitto preveduto nell'articolo 414 dello stesso Codice, quando esso si riferisce a delitto di competenza della Corte di assise;

3°) dei delitti contro la persona, previsti rispettivamente negli articoli 575, 578, 579, 580, 584, 587, primo e secondo comma, del Codice penale;

4°) di ogni altro reato che la legge attribuisce alla competenza di essa.

## ART. 2.

*(Effetti della connessione sulla competenza per materia).*

Nel caso di più procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza della Corte di assise ed altri alla competenza del Tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla Corte di assise, salvo che il giudice dell'istruzione, tenuto conto della natura dei reati di competenza del Tribunale o del pretore, non ritenga opportuno di ordinarne la separazione. Il provvedimento è dato con ordinanza. In tal caso i procedimenti hanno corso separatamente, e, se la definizione di uno di essi dipende da quella dell'altro, il primo è rinviato ai sensi dell'articolo 18 del Codice di procedura penale.

Indipendentemente da quanto è stabilito nella prima parte di questo articolo, se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati

## N. 5-A

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONETITOLO I  
DELLA COMPETENZA

## ART. 1.

*(Competenza della Corte di assise).**Identico.*1°) *identico;*2°) *identico;*3°) *identico.*

4°) dei delitti contro la libertà personale (preveduti rispettivamente dagli articoli 606 e 609 del Codice penale) del delitto contro la inviolabilità del domicilio (preveduto dall'articolo 615 del Codice penale);

5°) di ogni altro reato che la legge attribuisce alla competenza di essa.

## ART. 2.

*(Effetti della connessione sulla competenza per materia).**Identico.*

o per qualche reato la necessità di indagini per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perché questa non sia ritardata, il magistrato può provvedere per quei reati e per quegli imputati per i quali la istruzione è completa, continuandola per gli altri.

Nel caso in cui non sia stata ordinata la separazione dei procedimenti, si applicano a tutti i procedimenti connessi le norme previste per il procedimento davanti alla Corte di assise.

## TITOLO II

### DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI ASSISE IN CAMERA DI CONSIGLIO

#### ART. 3.

*(Deliberazione in camera di consiglio).*

I provvedimenti in camera di consiglio, di competenza della Corte di assise, sono deliberati dal presidente, quando la sessione è aperta, e dalla Corte di appello, quando la sessione è chiusa.

## TITOLO III

### DELL'ISTRUZIONE

#### ART. 4.

*(Casi in cui si procede con istruzione sommaria).*

Per i reati di competenza della Corte di assise, indicati nel numero 2 dell'articolo 1, il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria, salvo i casi in cui debba procedersi a giudizio direttissimo.

## TITOLO IV

### DEL GIUDIZIO

#### CAPO 1°.

#### DEL DIBATTIMENTO.

#### SEZIONE 1ª.

*Del presidente e della giuria.*

#### ART. 5.

*(Funzioni del presidente e della giuria).*

Ai giurati spetta la decisione della causa in fatto. Essi giudicano secondo le norme stabilite nella presente legge.

Il giudizio sulla competenza, sulla promovibilità o prosequibilità dell'azione penale,

## TITOLO II

### DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI ASSISE IN CAMERA DI CONSIGLIO

#### ART. 3.

*(Deliberazione in camera di consiglio)*

*Identico.*

## TITOLO III

### DELL'ISTRUZIONE

#### ART. 4.

*(Casi in cui si procede con istruzione sommaria).*

*Identico.*

## TITOLO IV

### DEL GIUDIZIO

#### CAPO 1°.

#### DEL DIBATTIMENTO.

#### SEZIONE 1ª.

*Del presidente e della giuria.*

#### ART. 5.

*(Funzioni del presidente e della giuria).*

*Identico.*

sull'estinzione del reato, sulla recidiva, sull'abitudine e professionalità nel reato, sulla tendenza a delinquere e sulle misure di sicurezza, nonché ogni altro provvedimento, che i Codici penale e di procedura penale attribuiscono al presidente od al giudice, spetta al presidente della Corte di assise.

ART. 6.  
(*Facoltà dei giurati*).

Durante il dibattimento spettano ai giurati le stesse facoltà attribuite ai giudici dall'articolo 467 del Codice di procedura penale.

ART. 7.  
(*Dovere dei giurati di mantenere il segreto*).

Il giurato che, prima del verdetto, comunicando con altri, o in altro modo, manifesta la propria opinione sui fatti della causa, è escluso dalla giuria ed è condannato dal presidente al pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, a favore della Cassa delle ammende, ed alle spese del rinvio del dibattimento, che sia reso necessario per effetto della sua esclusione.

SEZIONE 2<sup>a</sup>.  
*Degli atti del dibattimento.*

ART. 8.  
(*Formalità preliminari all'apertura del dibattimento*).

Il presidente, dichiarata aperta l'udienza è premessi gli accertamenti sulla costituzione delle parti, sulla presenza o assenza dei testimoni, periti ed interpreti, procede alla costituzione della giuria, legge o fa leggere le imputazioni ed espone con concisione ed obbiettività i fatti che sono oggetto del procedimento, senza accennare alle prove.

ART. 9.  
(*Giuramento dei giurati e apertura del dibattimento*).

Il presidente, subito dopo la esposizione indicata nell'articolo precedente, avverte i giurati delle facoltà che loro competono ai sensi dell'articolo 6 e rammenta loro le sanzioni stabilite nell'articolo 7.

Successivamente egli li invita ad alzarsi e, stando in piedi, legge la seguente formula di giuramento:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere e

ART. 6.  
(*Facoltà dei giurati*).

*Identico.*

ART. 7.  
(*Dovere dei giurati di mantenere il segreto*).

*Identico.*

SEZIONE 2<sup>a</sup>.  
*Degli atti del dibattimento.*

ART. 8.  
(*Formalità preliminari all'apertura del dibattimento*).

*Identico.*

ART. 9.  
(*Giuramento dei giurati e apertura del dibattimento*).

*Identico.*

coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione e di favore, perché il verdetto riesca, quale la società lo attende da voi, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giurati sono chiamati ad uno ad uno, e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Dopo il giuramento il presidente dichiara aperto il dibattimento, e procede alla trattazione e decisione delle questioni indicate nell'articolo 439 del Codice di procedura penale.

ART. 10.

*(Iniziativa per la proposizione delle domande).*

Terminata l'assunzione delle prove, il presidente invita il pubblico ministero e le parti a presentare le rispettive richieste circa le domande da proporre ai giurati.

Le domande sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva, sono proposte di ufficio dal presidente, che le formula in conformità delle imputazioni contestate. Deve anche essere proposta di ufficio la domanda sulle circostanze attenuanti generiche.

Il presidente, salvo che ostino motivi di diritto, deve proporre le domande richieste dal pubblico ministero e dalle parti. Egli può anche proporre di ufficio qualsiasi domanda che ritenga utile al giudizio.

ART. 11.

*(Ordine delle varie domande).*

Sono proposte anzitutto, ed in ordine progressivo, le domande che mirano ad accertare:

1°) se sussiste il fatto materiale;

2°) se l'imputato l'ha commesso o vi ha concorso;

3°) se l'imputato è colpevole.

Nella domanda sulla colpevolezza si enuncia, quando è indicato dalla legge, anche il fine specifico.

La domanda sulla condizione obbiettiva di punibilità e quelle concernenti le circostanze che escludono l'imputabilità o la

ART. 10.

*(Iniziativa per la proposizione delle domande).*

*Identico.*

ART. 11.

*(Ordine delle varie domande).*

*Identico.*



punibilità precedono quella che riguarda la colpevolezza.

Sono proposte successivamente: le domande sulle circostanze aggravanti, quelle sulle circostanze attenuanti e quella sulla prevalenza o equivalenza in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Si propone per ultima la domanda sulle circostanze attenuanti generiche.

Per il resto l'ordine delle domande è fissato dal presidente.

ART. 12.

*(Regole per la formulazione delle domande).*

Le domande sono formulate in modo da comportare come risposta un *sì* od un *no*. Esse enunciano gli elementi di fatto che concretano gli estremi del reato e delle circostanze che aggravano, diminuiscono od escludono l'imputabilità o la punibilità.

Ciascuna domanda è formulata distintamente per ciascun imputato, per ciascun elemento del reato e per ciascuna circostanza. Tuttavia, se più sono gli imputati di un medesimo reato, la domanda sulla sussistenza dell'elemento materiale di questo o della condizione obbiettiva di punibilità è proposta una sola volta.

Il presidente, nel porre le domande, indica i rapporti di subordinazione tra di esse.

ART. 13.

*(Regole per la formulazione delle domande subordinate).*

Salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 477 del Codice di procedura penale, la domanda che enuncia elementi di un fatto materiale diverso, tale da configurare un reato diverso, è proposta subordinatamente alla prima delle domande indicate nel primo comma dell'articolo 11.

In tal caso, anche per il fatto diverso sono proposte le altre domande, di cui al citato articolo.

ART. 14.

*(Lettura delle domande; osservazioni delle parti e risoluzione degli incidenti).*

Formulate le domande, il presidente ne dà lettura.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno facoltà di chiedere che le domande siano formulate o disposte in modo od in ordine diverso.

ART. 12.

*(Regole per la formulazione delle domande).*

*Identico.*

ART. 13.

*(Regole per la formulazione delle domande subordinate).*

*Identico.*

ART. 14.

*(Lettura delle domande; osservazioni delle parti e risoluzione degli incidenti).*

*Identico.*

Se nessuna richiesta od osservazione è avanzata, le domande rimangono senz'altro stabilite definitivamente; altrimenti il presidente decide con ordinanza.

ART. 15.

*(Sottoscrizione del testo delle domande: variazioni o aggiunte).*

Stabilito definitivamente il testo delle domande, esso viene sottoscritto dal presidente e dal cancelliere. Quindi si procede alla discussione, in conformità delle norme del Codice di procedura penale.

Nessuna modificazione od aggiunta può essere fatta al testo delle domande, se non sopraggiungono nuovi elementi di prova che ne impongono la necessità.

La decisione del presidente su tale oggetto non può essere in alcun modo impugnata.

CAPO 2°.

DEL VERDETTO.

ART. 16.

*(Chiusura del dibattimento).*

Terminata la discussione e dichiarato chiuso il dibattimento, si procede nella sala di udienza alla deliberazione del verdetto, restando presenti, insieme coi giurati, il presidente, il pubblico ministero, il cancelliere, e un difensore per ciascuno degli imputati.

Per gli imputati per i quali il presidente dichiara non esistere incompatibilità di difesa, assiste un solo difensore designato da essi o, in caso di disaccordo, dal presidente. I giurati supplenti sono licenziati: ogni altra persona, compreso il difensore della persona civilmente responsabile, è fatta allontanare dalla sala dell'udienza.

Il presidente provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica alla custodia degli ingressi.

Le disposizioni date dal presidente in esecuzione di questo articolo non sono soggette ad alcuna impugnazione.

ART. 17.

*(Garanzie per la regolarità della deliberazione).*

Fino a quando la deliberazione non è terminata, nessuno può prendere la parola se non per espressa facoltà datagli dal presidente, e senza ordine scritto di questo nes-

ART. 15.

*(Sottoscrizione del testo delle domande: variazioni o aggiunte).*

*Identico.*

CAPO 2°.

DEL VERDETTO.

ART. 16.

*(Chiusura del dibattimento).*

*Identico.*

ART. 17.

*(Garanzia per la regolarità della deliberazione).*

*Identico.*

suno può entrare nella sala di udienza od uscirne.

Le persone che assistono alla deliberazione devono inoltre astenersi da qualsiasi atto che possa turbarne la libertà o la tranquillità.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 18.

*(Sanzioni per i trasgressori).*

Chiunque trasgredisce alle disposizioni degli articoli 16 e 17, ovvero, essendo obbligato a darvi esecuzione, non le fa eseguire, è condannato al pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila a favore della Cassa delle ammende, senza pregiudizio dell'azione penale o disciplinare, ove ne ricorrano gli estremi.

Il provvedimento di condanna è emesso, con ordinanza, dal presidente, il quale può anche ordinare che il trasgressore sia fatto allontanare dalla sala di udienza: La deliberazione continua, in tal caso, in assenza del trasgressore e senza che questi sia sostituito, salvo l'obbligo di ripresentarsi in udienza dopo la deliberazione.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 16.

ART. 19.

*(Preliminari della deliberazione -  
Spiegazioni del presidente).*

Subito dopo esaurite le formalità indicate nell'articolo 16, il presidente:

rammenta ai presenti le disposizioni dell'articolo 17 e li invita a prestarvi scrupolosa obbedienza;

richiama i giurati sulla importanza del giuramento da essi prestato e sulla gravità dell'ufficio che si accingono a compiere;

dà lettura delle domande nell'ordine in cui sono state formulate, e le spiega anche singolarmente nel loro significato e nelle rispettive relazioni;

indica le conseguenze penali delle risposte.

Il presidente deve astenersi dal riassumere i risultati del dibattimento e dal ripetere o apprezzare le prove, o le ragioni addotte per l'accusa o per la difesa.

Il presidente spiega altresì ai giurati l'effetto delle schede non contenenti alcun voto, o giudicate non leggibili e li avverte che anche prima della votazione di ogni singola domanda, ciascuno di essi ha facoltà di chiederli chiarimenti.

ART. 18.

*(Sanzioni per i trasgressori).*

*Identico.*

ART. 19.

*(Preliminari della deliberazione -  
Spiegazioni del presidente).*

*Identico.*

ART. 20.

(*Deliberazione del verdetto*).

Il presidente enuncia, di volta in volta, la domanda a cui i giurati devono rispondere, riassumendo, se lo crede opportuno, quelle spiegazioni date in precedenza, che ad essa si riferiscono. Fa distribuire dal cancelliere a ciascun giurato, per ogni domanda, una scheda col bollo della Corte di assise. Sulla scheda è testualmente riprodotta la domanda, e di fianco a questa è la formula: « *Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è...* ».

Il giurato scrive, sotto la detta formula, la parola *sì* o *no*, e piega la scheda.

Per ogni singola domanda tutti i giurati devono votare simultaneamente. Le schede piegate relative alla domanda votata sono raccolte dal cancelliere.

La votazione deve essere effettuata in modo che nessuno possa prendere cognizione del voto di ciascun giurato.

ART. 21.

(*Errore di diritto nelle spiegazioni del presidente*).

Intorno alle spiegazioni date ai giurati dal presidente è vietata ogni discussione.

L'errore di diritto rilevato nelle spiegazioni da lui date ai sensi degli articoli 19 e 20 primo comma, può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 27, qualora, a richiesta del pubblico ministero o del difensore, il presidente non l'abbia rettificato.

Nel processo verbale di dibattimento si fa menzione della richiesta e della dichiarazione del presidente.

ART. 22.

(*Scrutinio delle schede*).

Il presidente, assistito esclusivamente dal cancelliere, fa lo spoglio delle schede, ne enuncia il risultato, in base alle disposizioni dell'articolo seguente, e lo scrive immediatamente sul testo, in margine alla domanda, senza dichiarare il numero dei voti.

La scheda che non contiene alcun voto o che, sul dubbio proposto dal presidente, è giudicata non leggibile almeno da cinque giurati, è considerata favorevole all'imputato.

Tutte le schede, subito dopo lo spoglio, sono bruciate.

ART. 20.

(*Deliberazione del verdetto*).

*Identico.*

ART. 21.

(*Errore di diritto nelle spiegazioni del presidente*).

*Identico.*

ART. 22.

(*Scrutinio delle schede*).

*Identico.*

ART. 23.

*(Determinazione del verdetto).*

La deliberazione dei giurati è quella risultante dalla maggioranza dei voti.

Quando i voti sono egualmente divisi, prevale la opinione favorevole all'imputato.

ART. 24.

*(Assorbimento delle questioni subordinate).*

Le domande dichiarate subordinate ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, non vengono poste in votazione quando, per effetto della deliberazione sulla domanda principale, il presidente le ritiene superflue. In tal caso egli le dichiara assorbite, e ne fa dare atto sul testo in margine alle domande.

ART. 25.

*(Sottoscrizione del verdetto).*

Deliberato il verdetto, il presidente ed il cancelliere, sempre in presenza dei giurati, del pubblico ministero e del difensore, sottoscrivono il testo delle domande, nella parte in cui sono riportate le risposte date dai giurati.

CAPO 3°.

DELLA SENTENZA.

ART. 26.

*(Lettura del verdetto e deliberazione della sentenza).*

Sottoscritto il verdetto, il presidente riapre l'udienza ed ordina che le parti, i difensori ed il pubblico siano riammessi nella sala.

Successivamente il cancelliere dà lettura del verdetto.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti propongono le rispettive richieste, conclusioni ed istanze.

Il presidente, subito dopo, provvede alla redazione della sentenza e la pubblica dandone lettura in udienza.

Per la sentenza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo secondo, del Codice di procedura penale. Tuttavia l'esposizione dei motivi di fatto, indicata nel numero 4 dell'articolo 474, primo comma, del Codice di procedura penale, è sostituita col riferimento al verdetto dei giurati.

ART. 23.

*(Determinazione del verdetto).*

*Identico.*

ART. 24.

*(Assorbimento delle questioni subordinate).*

*Identico.*

ART. 25.

*(Sottoscrizione del verdetto).*

*Identico.*

CAPO 3°.

DELLA SENTENZA.

ART. 26.

*(Lettura del verdetto e deliberazione della sentenza).*

*Identico.*

CAPO 4°.

DELLE NULLITÀ E DELLE IMPUGNAZIONI.

ART. 27.

*(Disposizioni prescritte a pena di nullità).*

Le disposizioni degli articoli 5, 9 a 17, 19, 20, 22, 23, 25 e 26 si osservano a pena di nullità.

ART. 28.

*(Impugnazione della sentenza).*

La sentenza può essere impugnata, oltre che nei casi preveduti dal Codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento della Corte di assise, anche per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, e se vi è contraddittorietà nelle risposte date dai giurati alle varie domande.

Il giudizio sull'impugnazione è soggetto alle norme ordinarie.

TITOLO V

**DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO**

ART. 29.

*(Applicabilità delle norme del Codice di procedura penale)*

Sono applicabili ai procedimenti per reati di competenza della Corte di assise le norme contenute nel Codice di procedura penale, in quanto non siano contrarie o incompatibili con quelle stabilite nella presente legge.

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 30.

*(Data di entrata in vigore della legge).*

La presente legge entra in vigore il 1° aprile 1947.

ART. 31.

*(Norme da osservarsi per i procedimenti la cui istruzione sia definita alla data del 1° aprile 1947).*

I procedimenti nei quali anteriormente al 1° aprile 1947 sia stato emesso decreto di citazione o sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, sono portati a dibattimento

CAPO 4°.

DELLE NULLITÀ E DELLE IMPUGNAZIONI.

ART. 27.

*(Disposizioni prescritte a pena di nullità).*

*Identico.*

ART. 28.

*(Impugnazione della sentenza).*

*Identico.*

TITOLO V

**DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO**

ART. 29.

*(Applicabilità delle norme del Codice di procedura penale).*

*Identico.*

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 30.

*(Data di entrata in vigore della legge).*

*Identico.*

ART. 31.

*(Norme da osservarsi per i procedimenti la cui istruzione sia definita alla data del 1° aprile 1947).*

*Identico.*

avanti al giudice competente a norma della presente legge. La citazione avanti a un giudice diverso si ha come non avvenuta.

Quando si è proceduto con istruzione formale, il pubblico ministero richiede al giudice dell'istruzione la pronunzia della sentenza di rinvio a giudizio, in base alle norme di competenza fissate dalla presente legge. Se si è proceduto con istruzione sommaria da parte del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la richiesta di citazione è presentata al presidente del collegio che deve giudicare, in base alle norme di competenza fissate dalla presente legge. Analogamente si provvede quando si richiede il proscioglimento dell'imputato.

ART. 32.

*(Norme da osservarsi per le sessioni aperte alla data del 1° aprile 1947).*

I procedimenti delle sessioni che alla data del 1° aprile 1947 sono già aperte, sono trattati dalle Corti di assise precedentemente costituite, secondo le norme che ne regolano il funzionamento.

ART. 32.

*(Norme da osservarsi per le sessioni aperte alla data del 1° aprile 1947).*

*Identico.*